

# STATUTO ANIE RINNOVABILI

Approvato dall'Assemblea per Referendum in data 15 maggio 2017



FEDERAZIONE NAZIONALE  
IMPRESE ELETTROTECNICHE  
ED ELETTRONICHE



## INDICE

Art. 1	Denominazione e Sede	pag. 2
Art. 2	Scopi	pag. 2
Art. 3	Associati	pag. 2
Art. 4	Diritti ed obblighi	pag. 3
Art. 5	Rappresentanza delle Imprese	pag. 4
Art. 6	Organi e Cariche Associative	pag. 4
Art. 7	Assemblea	pag. 4
Art. 8	Attribuzioni dell'Assemblea	pag. 5
Art. 9	Diritto di Voto	pag. 5
Art. 10	Convocazione dell'Assemblea	pag. 6
Art. 11	Validità delle Assemblee	pag. 6
Art. 12	Delibere a Mezzo di Referendum	pag. 7
Art. 13	Comitato Direttivo	pag. 7
Art. 14	Convocazione del Comitato Direttivo	pag. 8
Art. 15	Delibere del Comitato Direttivo	pag. 8
Art. 16	Attribuzioni del Comitato Direttivo	pag. 8
Art. 17	Presidente	pag. 9
Art. 18	Vice Presidenti	pag. 10
Art. 19	Segretario Associazione	pag. 10
Art. 20	Bilancio di Previsione e Rendiconto Consuntivo	pag. 10
Art. 21	Modifiche allo Statuto	pag. 10
Art. 22	Scioglimento dell'Associazione	pag. 11
Art. 23	Disposizioni Finali	pag. 11
Art. 24	Disposizioni Transitorie	pag. 11
ALLEGATO A - Calcolo Voti per Fasce Contributive		pag. 12

ART. 1  
DENOMINAZIONE E SEDE

- 1.1. Nell'ambito della **Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche ANIE** - in forma abbreviata, "*Federazione ANIE*" - è costituita l'**Associazione di settore denominata "ANIE ENERGIE RINNOVABILI" in forma abbreviata ANIE RINNOVABILI** quale associazione di settore ai sensi degli articoli 30 e seguenti dello Statuto della Federazione ANIE.
- 1.2. Federazione ANIE è una Federazione di primo livello di Confindustria, pertanto con l'adesione alla Associazione le imprese contestualmente aderiscono alla Federazione e partecipano attraverso la Federazione alla governance di Confindustria.
- 1.3. La sede della Associazione è presso gli uffici di Milano di Federazione ANIE, in conformità allo Statuto di Federazione ANIE che prevede che le Associazioni di settore costituite nell'ambito della Federazione abbiano tutte la stessa sede. L'Associazione potrà inoltre utilizzare gli uffici di rappresentanza di Federazione di Roma presso la sede di Confindustria e a di Bruxelles presso la sede di Confindustria Bruxelles.

ART. 2  
SCOPI

- 2.1. L'Associazione, nel rispetto delle linee di indirizzo della Federazione ANIE, ha per scopo la tutela sul piano tecnico-economico e di immagine dell'industria del settore delle energie rinnovabili e la trattazione dei problemi di specifico interesse del settore medesimo.
- 2.2. L'Associazione persegue le finalità sopra indicate nel rispetto dei ruoli e delle competenze previsti dallo Statuto della Federazione ANIE e ispira le proprie azioni, funzioni e scopi al Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

ART. 3  
ASSOCIATI

- 3.1. Sono inquadrati in ANIE Rinnovabili in qualità di soci effettivi :
  - a) le imprese costruttrici di componenti e di impianti chiavi in mano per la produzione, di energia da fotovoltaico, eolico, biomasse, geotermoelettrico, idroelettrico e solare termodinamico e di sistemi integrati di accumulo e di gestione efficiente dell'energia;
  - b) le imprese interessate a promuovere la costruzione e la gestione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile in Italia e all'Estero;
  - c) le imprese promotrici di nuove tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili e di sistemi integrati di gestione efficiente dell'energia.

Tramite la loro adesione alla Federazione ANIE ed all'ANIE Rinnovabili le imprese socie effettive contestualmente aderiscono a Confindustria.

- 3.2. La domanda di adesione, come socio effettivo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve contenere la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi

derivanti dallo Statuto della Federazione ANIE, dal presente Statuto, dai relativi Regolamenti di attuazione e dal Codice Etico e dei Valori Associativi e delibere collegate di Confindustria, e deve essere presentata a norma dell'art. 4 dello Statuto della Federazione ANIE.

La qualità di Socio effettivo si perde:

- a) per la perdita dei requisiti previsti dal presente articolo
- b) negli altri casi previsti dall'art. 8 dello Statuto della Federazione ANIE.

3.3. Possono aderire all'Associazione, in qualità di associati aggregati:

- a) enti, istituti, imprese, gruppi di imprese o formazioni associative non rientranti nella fattispecie di cui al comma 1 purché perseguano finalità e svolgano attività analoghe, ausiliarie, strumentali o comunque di particolare importanza per l'attività delle imprese del settore delle energie rinnovabili;
- b) i soggetti che svolgano in forma di impresa attività di progettazione e/o installazione di componenti e sistemi per la produzione, trasmissione, distribuzione e utilizzazione di energia elettrica da fonte rinnovabile e con un fatturato inferiore ad 1 milione di euro

3.4. I soci aggregati aderiscono alla Associazione con la sottoscrizione di una convenzione della durata di almeno un anno e rinnovabile annualmente, in cui sono determinati i servizi offerti a fronte del contributo concordato. I soci aggregati contestualmente aderiscono alla Federazione ANIE.

#### ART. 4 DIRITTI ED OBBLIGHI

I Soci hanno i diritti ed i doveri previsti dall'art. 5 dello Statuto della Federazione ANIE.

I Soci si obbligano:

- a) ad osservare le norme statutarie, i regolamenti di attuazione degli Statuti e le deliberazioni regolarmente adottati dagli Organi Associativi dell'Associazione e della Federazione ANIE nonché le norme del Codice Etico e delibere collegate della Confindustria;
- b) a rispettare gli obblighi contributivi;
- c) ad astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione, con gli interessi generali e collettivi degli altri Associati e con gli interessi di altre Associazioni costituite nell'ambito della Federazione ANIE;
- d) a fornire la propria collaborazione alle indagini che l'Associazione ritenesse necessario od utile svolgere nell'interesse del settore anche nel contesto di iniziative promosse dalla Federazione ANIE;
- e) a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni variazione relativa alla forma giuridica dell'impresa, alla ragione o denominazione sociale, alla sede, al numero dei dipendenti, al fatturato, nonché ogni altro elemento utile all'identificazione dell'impresa.

I Soci che si rendono inadempienti, agli obblighi del presente Statuto sono passibili delle sanzioni stabilite dall'art. 7 dello Statuto della Federazione.

ART. 5  
RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE

Ciascuna impresa associata è rappresentata dai soggetti a ciò espressamente legittimati o delegati nell'ambito dell'Associazione stessa e della Federazione a norma dell'art. 9 dello Statuto della Federazione ANIE.

ART. 6  
ORGANI E CARICHE ASSOCIATIVE

6.1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) da 1 a 6 Vice Presidenti.

Possono far parte degli Organi sociali i legali rappresentanti delle imprese associate o le persone che ricoprono una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, espressamente designate dalle imprese stesse.

6.2. La procedura elettiva dei candidati a ricoprire cariche in seno agli organi della Associazione deve essere a scrutinio segreto. Le persone investite di cariche sociali, le cui imprese non siano in regola con il versamento dei contributi associativi, decadono.

Tutte le persone investite di cariche sociali che non intervengono, senza giustificato motivo, alle riunioni per tre volte consecutive, decadono dalle cariche stesse e devono essere sostituite su proposta del Comitato Direttivo.

Non sono altresì rieleggibili per il biennio successivo coloro che, avendo ricoperto cariche nel biennio precedente, non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

Le cariche associative sono incompatibili con qualsiasi incarico politico.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

ART. 7  
ASSEMBLEA

7.1 L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese associate, purché in regola con il versamento dei contributi versati.

E' ammessa la delega, ma ogni delegato non può avere più di tre deleghe, oltre a quella conferitagli dall'impresa di appartenenza. Sono permesse più di tre deleghe, oltre a quella conferitagli dall'impresa di appartenenza, solo nel caso in cui il delegato rappresenti aziende il cui socio di maggioranza è il medesimo o in presenza di imprese controllate o collegate alla medesima società.

L'Assemblea può deliberare in riunione formale o per referendum secondo quanto previsto dal presente Statuto.

7.2. Al Presidente dell'Associazione, od a chi ne fa le veci, spetta di convocare e presiedere le Assemblee ordinarie e straordinarie; in caso di assenza o impedimento egli è sostituito da uno dei Vice Presidenti o dal membro più anziano del Comitato Direttivo.

Il Presidente è assistito dal Segretario dell'Associazione, che funge da Segretario dell'Assemblea; in caso di impedimento del medesimo, il Segretario è designato dal Presidente tra i presenti all'Assemblea.

Le deliberazioni di ciascuna Assemblea sono fatte risultare da un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Copia di tale verbale è inviata a tutti gli Associati e per conoscenza alla Presidenza ed alla Direzione Generale della Federazione ANIE, entro trenta giorni dalla data in cui si è tenuta l'Assemblea.

## ART. 8

### ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

8.1. Spetta all'Assemblea:

- a) discutere e deliberare sulla relazione del Presidente circa l'andamento dell'Associazione;
- b) procedere, ogni anno dispari, alla elezione di:
  - Presidente
  - Vicepresidenti
  - componenti del Comitato Direttivo dell'Associazione
  - rappresentanti nel Consiglio Generale di Federazione ANIE ai sensi dell'art. 18 lettera e) dello Statuto della Federazione eletti in modo da garantire la più ampia rappresentanza della base associativa;
- c) approvare il bilancio di previsione e determinare i contributi;
- d) approvare il rendiconto consuntivo annuale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- e) deliberare le modifiche statutarie e, conseguentemente, ogni modifica delle proprie attribuzioni;
- f) deliberare la costituzione di eventuali Gruppi;
- g) deliberare, con le maggioranze di cui all'articolo 22, lo scioglimento dell'Associazione.

## ART. 9

### DIRITTO DI VOTO

9.1. Ai soci effettivi sono attribuiti i voti in applicazione al seguente principio:

si assume un contributo base uguale a 2.000 Euro. I voti sono quindi così calcolati

“fino a 2.000 Euro sarà assegnato 1 voto;

- da 2.000 a 4.000 Euro sarà assegnato un voto aggiuntivo se sono stati versati 2.000 Euro o una frazione almeno pari alla metà;

- da 4.000 a 8.000 Euro saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte sono stati versati 2.000 Euro incrementati del 25%, o una frazione almeno pari alla metà;

- da 8.000 a 16.000 Euro saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte sono stati versati 2.000 Euro incrementati del 50%, o una frazione almeno pari alla metà;
- da 16.000 a 32.000 Euro saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte sono stati versati 2.000 Euro incrementati del 75%, o una frazione almeno pari alla metà;
- oltre, saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte sono stati versati 2.000 Euro incrementati del 100%, o una frazione almeno pari alla metà.”

E' riportato in allegato sub A al presente Statuto uno schema che riporta gli scaglioni di contributi ed i relativi voti individuati per ciascuno in applicazione del criterio di calcolo sopra enunciato.

#### ART. 10 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

10.1. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro la data di svolgimento dell'Assemblea annuale ordinaria della Federazione ANIE.

L'Assemblea può comunque essere convocata quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne sia fatta richiesta da tanti associati che corrispondano ad almeno un terzo dei voti spettanti alla imprese associate.

10.2. L'Assemblea è convocata dal Presidente.

La convocazione avviene con avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno dettagliato.

L'avviso è inviato con posta elettronica o comunque altri mezzi idonei a garantire e documentare l'avvenuta ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a 10 giorni.

#### ART. 11 VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

11.1. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti agli Associati.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo non si applicano nel caso in cui sia posta all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di scioglimento dell'Associazione, nel qual caso è sempre necessario che siano presenti almeno i due terzi dei voti spettanti agli Associati, che rappresentino il 75% dei voti totali loro spettanti.

11.2. Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, con voto palese.

Le deliberazioni relative a persone devono essere assunte esclusivamente a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa.

Le deliberazioni aventi per oggetto le modificazioni statutarie o lo scioglimento dell'Associazione devono essere adottate con la maggioranza rispettivamente prevista agli Artt. 21 e 22.

ART. 12  
DELIBERE A MEZZO DI REFERENDUM

L'Assemblea può deliberare anche a mezzo di referendum.

Per l'esercizio del diritto di voto deve essere lasciato un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni dalla data della comunicazione – posta elettronica o comunque altri mezzi idonei a garantire e documentare l'avvenuta ricezione - con la quale viene indetto il referendum.

Per la validità del referendum è necessaria la partecipazione ad esso di imprese associate che rappresentino almeno il 20% dei voti totali esercitabili e le delibere sono prese con le maggioranze di cui all'art. 11.2.

Possono essere sottoposte a referendum proposte di modifiche statutarie; ciò, peraltro, solo nei casi in cui sia agevole la valutazione delle proposte stesse e l'espressione del voto possa avvenire attraverso risposte semplicemente affermative o negative.

Quando il referendum ha per oggetto modificazioni statutarie si applicano le disposizioni di cui all'art. 21.

L'Assemblea non può deliberare per referendum quando la delibera ha per oggetto lo scioglimento dell'Associazione.

ART. 13  
COMITATO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da un minimo di cinque membri.

Sono membri del Comitato Direttivo:

- a) il Presidente dell'Associazione;
- b) il Presidente che per ultimo ha rivestito la carica;
- c) i Vice Presidenti;
- d) i rappresentanti eletti nel Consiglio Generale della Federazione ANIE, nominati ai sensi dell'art. 8, 1° comma, lettera b) del presente Statuto;
- e) i componenti nominati dalla Assemblea nel numero fissato fino ad un massimo di 13.

Alle riunioni del Comitato Direttivo, su invito del Presidente, possono partecipare altri rappresentanti esterni qualora sia opportuno per la trattazione di specifici punti all'ordine del giorno.



ART. 14  
CONVOCAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO

14.1. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente.

La convocazione avviene con avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora nonché l'ordine del giorno dettagliato. L'avviso deve essere inviato con posta elettronica o comunque altri mezzi idonei a garantire e documentare l'avvenuta ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a cinque giorni.

14.2 Il Comitato Direttivo deve essere convocato almeno due volte all'anno ed ogni volta lo ritenga opportuno il Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri in carica.

ART. 15  
DELIBERE DEL COMITATO DIRETTIVO

Per la validità delle riunioni del Comitato Direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei membri.

Le votazioni in seno al Comitato Direttivo avvengono con voto palese e a maggioranza di voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ciascun membro avrà diritto ad un voto.

Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipa il Segretario dell'Associazione con voto consultivo. Il Segretario funge altresì da Segretario del Comitato Direttivo. In caso di impedimento il Segretario della riunione è designato dal Presidente tra i presenti.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Comitato Direttivo, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente più anziano di età.

ART. 16  
ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo:

- a) indirizza e dirige l'attività dell'Associazione determinandone i piani per l'azione a medio e lungo termine, nell'ambito delle direttive date dall'Assemblea;
- b) promuove ed attua, in coordinamento con la Federazione ANIE, iniziative (ricerche, studi, dibattiti, convegni) su temi di interesse collettivo delle imprese associate;
- c) approva o respinge, con parere motivato, le domande di ammissione all'Associazione, da sottoporre al Comitato di Presidenza della Federazione;
- d) delibera l'adesione ad Associazioni Nazionali, estere e sovranazionali o ad altre organizzazioni di interesse specifico del settore, purché non vi aderisca già la Federazione anche in rappresentanza della stessa o di altre Associazioni del settore;

- e) è responsabile della gestione economica dell'Associazione, la quale può essere delegata al Presidente dell'Associazione;
- f) propone all'Assemblea l'eventuale costituzione ed il frazionamento di Gruppi;
- g) predispose il bilancio di previsione e propone i contributi ordinari a carico dei soci effettivi e dei soci aggregati, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- h) predispose il rendiconto consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) delibera eventuali contributi aggiuntivi a carico delle imprese associate per sopperire a particolari esigenze comuni, sottoponendoli all'Assemblea nella prima riunione utile;
- l) su proposta del Presidente, può affidare a propri membri determinati incarichi su materie di competenza dell'Associazione;
- m) provvede alla designazione ed alla nomina dei rappresentanti dell'Associazione in tutti gli enti, commissioni ed organi nei quali sia consentita la rappresentanza dell'Associazione;
- n) nomina eventuali Commissioni per determinati scopi e lavori, chiamandovi a farne parte, ove occorra, anche persone estranee all'Associazione;
- o) elegge la Commissione di saggi per la designazione del Presidente.

#### ART. 17 PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea, a scrutinio segreto e negli anni dispari, su proposta del Comitato Direttivo il quale potrà anche avvalersi di una commissione di saggi.

Il Comitato Direttivo decide a scrutinio segreto e formula la propria proposta all'Assemblea.

Il Presidente dura in carica un biennio dalla data dell'Assemblea che lo ha nominato; il Presidente uscente può essere rieletto per non più di due bienni consecutivi, di cui il secondo con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno il 75% della totalità dei voti spettanti all'Assemblea.

Egli ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi, per le iniziative riguardanti il settore rappresentato che non risultino in contrasto con lo Statuto e con la politica generale e organizzativa della Federazione ANIE e comunque non rientrino nelle funzioni spettanti agli organi della Federazione ANIE.

Il Presidente dell'Associazione è componente di diritto del Consiglio Generale della Federazione ANIE; egli si tiene sistematicamente in contatto con il Presidente della Federazione ANIE anche ai fini del necessario coordinamento ed unità di indirizzo con la Federazione stessa.

Il Presidente, sulla base dei poteri a lui conferiti dal Comitato Direttivo, assicura la corretta gestione economica dell'Associazione.

In caso di dimissioni o definitivo impedimento nel ricoprire la carica, il Presidente è sostituito dal

Vice Presidente più anziano di età, fino a nuova elezione cui deve essere provveduto entro tre mesi.

ART. 18  
VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti sono da uno a sei, durano in carica due anni e vengono eletti dall'Assemblea contestualmente all'elezione del Presidente negli anni dispari e sono rieleggibili per altri due bienni.

Il Vice Presidente più anziano di età fa le veci del Presidente in ipotesi di sua assenza o impedimento.

ART.19  
SEGRETERIO ASSOCIAZIONE

Il Segretario assicura la gestione e il funzionamento dell'Associazione e dei Gruppi, in conformità alle deliberazioni degli Organi statutari della stessa.

In conformità allo Statuto della Federazione il Direttore Generale della Federazione ANIE nomina e revoca, d'intesa con il Presidente dell'Associazione, il Segretario dell'Associazione.

ART. 20  
BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO CONSUNTIVO

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Per ciascun anno solare deve essere compilato, a cura del Comitato Direttivo, un bilancio di previsione ed un rendiconto consuntivo, che devono essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 21  
MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche al presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea dell'Associazione.

Qualora l'Assemblea deliberi per referendum, per l'esercizio del diritto di voto deve trascorrere un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni dalla data della comunicazione – per posta elettronica o comunque altri mezzi idonei a garantire e documentare l'avvenuta ricezione – con la quale viene indetto il referendum.

Le modifiche allo Statuto devono essere approvate con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili. Tali modifiche dovranno essere approvate dal Consiglio Generale della Federazione ANIE.

Agli Associati dissenzianti dalle modifiche apportate allo Statuto è consentito il diritto di recesso, da comunicarsi con lettera raccomandata entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche statutarie.

ART. 22  
SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

La volontà di procedere all'eventuale scioglimento dell'Associazione deve essere comunicata al Consiglio di Presidenza e al Consiglio Generale di Federazione ANIE prima di convocare l'Assemblea che deve deliberare in merito.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi delle Aziende associate che rappresentino almeno il 75% dei voti degli Associati.

Per la validità della decisione di scioglimento, occorre il voto favorevole di tutti i presenti.

La delibera di scioglimento nei successivi 3 giorni deve essere notificata al Consiglio Generale di Federazione ANIE.

ART. 23  
DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto si applicano per analogia le disposizioni dello Statuto della Federazione ANIE.

Art. 24  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le imprese associate alla Federazione ANIE ed inquadrature nell'ambito del GIFI Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane già costituito nell'ambito dell'associazione di settore ANIE Energia, vengono inquadrature di diritto come soci effettivi nell'ambito dell'associazione di settore ANIE Rinnovabili a far data dalla sua costituzione.

Le imprese affiliate al GIFI Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane già costituito nell'ambito dell'associazione di settore ANIE Energia, vengono inquadrature di diritto come associati aggregati nell'ambito dell'associazione di settore ANIE Rinnovabili a far data dalla sua costituzione, con gli stessi diritti e doveri già oggetto delle rispettive convenzioni.

I contributi già deliberati in ambito GIFI per il 2014 a carico delle imprese di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo rimangono invariati.

## ALLEGATO A

### Calcolo voti per fasce contributive

Scaglioni di voto	n° voti
$0 \leq \text{contributo} < 3000$	<b>1</b>
$3000 \leq \text{contributo} < 5250$	<b>2</b>
$5250 \leq \text{contributo} < 7750$	<b>3</b>
$7750 \leq \text{contributo} < 9500$	<b>4</b>
$9500 \leq \text{contributo} < 12500$	<b>5</b>
$12500 \leq \text{contributo} < 15500$	<b>6</b>
$15500 \leq \text{contributo} < 17750$	<b>7</b>
$17750 \leq \text{contributo} < 21250$	<b>8</b>
$21250 \leq \text{contributo} < 24750$	<b>9</b>
$24750 \leq \text{contributo} < 28250$	<b>10</b>
$28250 \leq \text{contributo} < 31750$	<b>11</b>
$31750 \leq \text{contributo} < 34000$	<b>12</b>
$34000 \leq \text{contributo} < 38000$	<b>13</b>
$38000 \leq \text{contributo} < 42000$	<b>14</b>
$42000 \leq \text{contributo} < 46000$	<b>15</b>
$46000 \leq \text{contributo} < 50000$	<b>16</b>
$50000 \leq \text{contributo} < 54000$	<b>17</b>
$54000 \leq \text{contributo} < 58000$	<b>18</b>
$58000 \leq \text{contributo} < 62000$	<b>19</b>
$62000 \leq \text{contributo} < 66000$	<b>20</b>
$66000 \leq \text{contributo} < 70000$	<b>21</b>
$70000 \leq \text{contributo} < 74000$	<b>22</b>
$74000 \leq \text{contributo} < 78000$	<b>23</b>
$78000 \leq \text{contributo} < 82000$	<b>24</b>
$82000 \leq \text{contributo} < 86000$	<b>25</b>
$86000 \leq \text{contributo} < 90000$	<b>26</b>
$90000 \leq \text{contributo} < 94000$	<b>27</b>
$94000 \leq \text{contributo} < 98000$	<b>28</b>
$98000 \leq \text{contributo} < 102000$	<b>29</b>
$102000 \leq \text{contributo} < 106000$	<b>30</b>